

Publicato il 12/04/2024

**N. 07195/2024 REG.PROV.COLL.**  
**N. 11114/2022 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Quater)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 11114 del 2022, integrato da motivi aggiunti, proposto da

-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Giorgia Rulli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Asl Roma 2, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Dell'Orso, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

Regione Lazio, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Andrea Ferraguto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via M. Colonna 27;

***per l'annullamento***

- d del silenzio serbato dalla ASL Roma 2 sull'istanza presentata dai ricorrenti in data 7.01.2022, con la quale i ricorrenti chiedevano alla ASL Roma 2 di “voler provvedere ad erogare la terapia A.B.A. al bambino

immediatamente, nella misura di almeno 20 ore a settimana, come da Linee Guida I.S.S., o a voler rimborsare le spese sostenute per detta terapia” (doc. 1);

-e comunque dell'illegittimità dell'inerzia serbata dalla ASL Roma 2 nel provvedere all'erogazione dell'intervento cognitivo comportamentale come da Linee Guida dell'I.S.S., a tal fine accertando il diritto del minore disabile -OMISSIS- a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali per il periodo di

almeno 48 mesi ovvero per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia

e per la condanna

della A.S.L. Roma 2 ad erogare l'intervento comportamentale con metodo ABA al minore

-OMISSIS- come indicato dalle Linee Guida dell'I.S.S. in misura pari a 20 ore

settimanali, in via diretta ovvero in via indiretta, sostenendo le spese relative alle ore di

terapie con metodo A.B.A. ricevute da terzi, per un periodo di almeno 48 mesi, ovvero

per il periodo maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia

nonché in ogni caso per la condanna

delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in

conseguenza dell'inerzia serbata, ai sensi dell'art. 2-bis, L. n. 241/1990, da quantificarsi

in complessivi 5.779,80 € per spese terapia comportamentale erogata da terzi, salvo

successive all'instaurazione del presente giudizio e 5.000,00 € per danno non patrimoniale subito dal minore in ragione dell'omessa erogazione della terapia da parte della ASL convenuta, ovvero nella misura minore o maggiore che sarà ritenuta di giustizia.

Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da -OMISSIS- il 10/5/2023:

**ORA ANCHE CON I PRESENTI MOTIVI AGGIUNTI  
PER L'ANNULLAMENTO**

della nota della ASL Roma 2 Dipartimento Salute Mentale UOC TSMREE D7 prot. N. -OMISSIS-/2023 del 5/04/23 depositata nel presente giudizio in data 5.4.23 (doc. 1) e di ogni ulteriore atto e/o provvedimento, anche di estremi non conosciuti, comunque conseguente, connesso o presupposto al predetto;

e per l'accertamento del diritto previa adozione delle misure cautelari ritenute più idonee,

del minore -OMISSIS-a ricevere dalla Azienda Sanitaria Locale Roma 2, in via diretta o in via indiretta, ovvero sostenendo le spese relative alle ore di terapia ricevute da terzi, il trattamento riabilitativo con metodo A.B.A. nella misura di 20 ore settimanali, ovvero per quello maggiore o minore che sarà ritenuto di giustizia, con condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento del danno, secondo quanto esposto nel ricorso e con riserva di quantificazione nel corso del giudizio.

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Asl Roma 2 e di Regione Lazio;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 16 gennaio 2024 la dott.ssa Maria Cristina Quiligotti e uditi per le parti i difensori come specificato nel

verbale;

Considerato che, con memoria dell'11.12.2023, parte ricorrente ha ribadito di avere accettato la proposta del piano riabilitativo proposto dal Centro Isidea, con conseguente cessazione della materia del contendere sotto il predetto profilo;

Considerato che, tuttavia, la parte ricorrente, con la medesima memoria, ha, altresì, insistito ai fini del risarcimento dei danni “alle spese sostenute sino ad oggi per le terapie, pari ad € 9.486,3 sono a febbraio 2023, oltre alle successive sino all'effettivo inizio presso il centro convenzionato, oltre interessi legali”, in quanto il bambino “è stato messo in lista di attesa presso i centri convenzionati dal 2020 senza essere mai chiamato, costringendo i genitori a rivolgersi a dei centri privati sostenendo le spese per l'intervento riabilitativo” dello stesso;

Considerato che la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale subito dal minore in ragione dell'omessa erogazione della terapia da parte della ASL convenuta quantificato in euro 5.000,00 nel ricorso introduttivo non può essere accolta in quanto palesemente generica e priva di supporto probatorio;

Considerato che la domanda di risarcimento del danno derivante dalle spese che i genitori hanno dovuto sostenere, in ragione dell'iniziale inerzia della ASL e per garantire al minore le terapie necessarie è, invece, fondata negli stringenti limiti di cui di seguito;

Considerato, infatti, che per la quantificazione delle spese deve farsi riferimento al rimborso delle spese documentate già sostenute per le terapie relative al trattamento riabilitativo con riferimento al periodo per il quale può ritenersi che la ASL sia rimasta inerte e non abbia provveduto a prendere in carico il minore, nonostante l'istanza presentata dai genitori;

Considerato che è comprovato in atti che il bambino è seguito privatamente dal Centro Steps ABA dal mese di ottobre 2021, dove effettua 4 ore a

settimana di terapia A.B.A, e che i ricorrenti hanno chiesto all'Asl Roma 2 di voler erogare la terapia comportamentale con metodo A.B.A., nella misura di almeno 20 ore a settimana, ossia a carattere intensivo, con lettera di diffida inviata il 7.01.2022;

Considerato che per quanto le Linee guida regionali di cui alla DGR Regione Lazio n. 75 del 13 febbraio 2018 in realtà attribuiscono al Pediatra di libera scelta la formulazione del sospetto di disturbo dello spettro autistico e il compito di indirizzare la persona all'Unità funzionale multidisciplinare ASD aziendale della ASL di residenza, in applicazione del principio di buona amministrazione deve ritenersi che la ASL, una volta ricevuta la richiesta (sia pure formulata in termini di "diffida" ad ottenere il trattamento ABA) con la documentazione ivi allegata, è stata posta nella condizione di procedere, come difatti ha fatto nel corso del giudizio, all'effettuazione della "diagnosi" da parte dell'Unità funzionale del TSMREE e alla successiva presa in carico del minore con la predisposizione del Progetto terapeutico-abilitativo-educativo;

Considerato che dalla data di cui sopra (7.1.2022) può ritenersi l'avvio del procedimento per la presa in carico del minore da parte della ASL e che, quanto invece ai termini per la conclusione del procedimento, come disciplinato nelle richiamate Linee guida, non si rinviene la fissazione di termini per cui deve farsi applicazione del termine generale di trenta giorni previsto dal comma 2 dell'art. 2 della legge n. 241 del 1990 e, tuttavia, nel caso di specie la proposta di progetto da parte della ASL è intervenuta solo a ottobre 2023;

Considerato che il minore non è stato tempestivamente preso in carico dalla ASL per cui i genitori hanno dovuto sopperire a tale carenza affidandosi alle terapie che hanno ritenuto più consone e sostenendo i relativi costi;

Considerato che, pertanto, si ritiene che l'ASL debba provvedere al rimborso delle spese sostenute e documentate dai genitori per le terapie

erogate al minore dopo che era venuto a scadere il termine per la conclusione del procedimento e nelle more della conclusione dello stesso; Considerato, infine, che le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo che segue;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte dichiara la cessazione della materia del contendere e, per la parte che residua, inerente l'azione risarcitoria, in parte lo respinge e per il resto lo accoglie nei termini di cui in motivazione.

Per l'effetto, condanna la ASL resistente a rimborsare le spese documentate già sostenute dai genitori per le terapie relative al trattamento riabilitativo seguito dal minore per i disturbi dello spettro autistico nei limiti temporali indicati.

Condanna altresì la ASL resistente al pagamento delle spese di lite che, complessivamente, quantifica in euro 2.000,00 (duemila), oltre oneri di legge, se dovuti ed alla restituzione, come per legge, del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all'articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 16 gennaio 2024 con l'intervento dei magistrati:

**Maria Cristina Quiligotti, Presidente, Estensore**

**Claudia Lattanzi, Consigliere**

**Silvia Piemonte, Referendario**

**IL PRESIDENTE, ESTENSORE**

**Maria Cristina Quiligotti**

**IL SEGRETARIO**

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.